REGOLAMENTO N° 02/2015 DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DELL'EMILIA ROMAGNA , TOSCANA,MARCHE ED UMBRIA

Il Consiglio dell'Ordine

vista la legge 18/ 01 /1994 n° 59 recante l'ordinamento dell'Ordine della professione del Tecnologo Alimentare,

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 Luglio 1999 n° 283 recante il Regolamento di esecuzione della legge n° 59 del 18 Gennaio 1994,

vista la delibera del Consiglio riunitosi il 5 Marzo 2008,

vista la linea guida del Codice Deontologico del Tecnologo Alimentare approvata dal Consiglio Nazionale , Settembre 2003,

visto il Regolamento Nazionale versione 14 Dicembre 2007,

vista l'approvazione con voti unanimi dell'assemblea degli iscritti dell'ordine del 07/03/2015,

adotta il seguente Regolamento:

TITOLO 1
Disposizioni generali

Art 1 (Scopo) Il Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine,del Consiglio dell'Ordine,e dei suoi organi interni , nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art.2 (Sede) La Sede dell'ordine è fissata dal Consiglio dell'Ordine a Bologna, capoluogo di provincia della Regione Emilia Romagna.

Art.3 (Osservazioni e proposte degli iscritti) Ogni iscritto dell'Ordine ha il diritto di fare pervenire al Consiglio dell'Ordine osservazioni e proposte su progetti e/o sulle delibere adottate, ed anche il dovere di riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla professione che richiedano interventi o iniziative collegiali.

Art.4 (Dovere di rispetto) Il tecnologo Alimentare ha il dovere di rispettare le delibere del Consiglio dell'ordine Regionale , accettando e promuovendo le iniziative e gli indirizzi impartiti dal proprio Ordine a tutela della categoria e della professione.

TITOLO 2
Organi, Cariche dell'Ordine e loro regolamentazione

Art. 5 (Organi dell'Ordine e modalità elettiva) Il Consiglio dell'ordine è eletto secondo quanto previsto dalla Legge n° 59 del 18/01/1994. Sono organi dell'Ordine il Presidente, il Vicepresidente,

il Segretario ,il Tesoriere ed i Consiglieri che rimangono in carica fino al termine del mandato ,anche a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine o per loro specifica richiesta.
Il sistema di elezione, il numero di consiglieri ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati dalle leggi della Repubblica Italiana.

Presidente

Il Presidente ha funzione di rappresentanza legale dell'Ordine, opera in collegamento con l'Ordine Nazionale e in sintonia con il Consiglio dell'Ordine della Regione Emilia Romagna, Toscana,Marche e Umbria:

-convoca e presiede il Consiglio Dell'Ordine

-può delegare a singoli componenti l'esercizio di funzioni attribuitegli dalla legge o dai regolamenti, senza che esse alterino le funzioni previste agli altri organi del Consiglio dell'Ordine

-il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti, assicura il buon andamento dei lavori, nell'osservanza dei regolamenti e delle norme e ne coordina i lavori

Al Presidente sono attribuiti i poteri per l'ordinaria amministrazione ,mentre per la straordinaria amministrazione è necessaria la delibera del Consiglio dell'Ordine. Ha diritto di voto in seduta di Consiglio.

Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Ha diritto di voto in seduta di Consiglio

Segretario

Il Segretario sovrintende lo svolgimento di tutti gli atti relativi alla gestione dell'Ordine esclusi quelli che per legge sono riservati al Presidente, riferendone agli stessi Consiglieri componenti nello svolgimento ed in particolare cura:
-la regolarità delle notifiche e comunicazioni con modalità e tempi previsti dalla normativa vigente -la documentazione inerente all'Ordine mantenendo aggiornati l'Albo degli iscritti e gli elenchi speciali . -la redazione ed l'archiviazione dei verbali del Consiglio dell'Ordine. -promuove qualunque atto conservativo ed esecutivo, cura e gestisce i rapporti con i fornitori, di materiali e servizi, compresa la richiesta di preventivi e l'emissione di ordinativi, qualora gli siano stati affidati
Ha diritto di voto in seduta di Consiglio.

Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende all'andamento economico e finanziario dell'Ordine secondo le direttive del Consiglio dell'Ordine riferendone agli stessi Consiglieri componenti .A tal fine gestisce:

- la regolarità delle scritture contabili,
- - la regolarità e la tempestività di tutti gli adempimenti e di tutti i versamenti cui l'ordine è tenuto ai fini fiscali
- la predisposizione dei bilanci nel rispetto delle disposizioni fiscali di legge e delle Normative dell'Ordine Regionale e da quanto regolato dalle disposizioni dell'Ordine Nazionale .

-la predisposizione dei bilanci nel rispetto delle disposizioni fiscali di legge e delle Normative dell'Ordine Regionale e da quanto regolato dalle disposizioni dell'Ordine Nazionale .

Il Tesoriere intrattiene i rapporti con gli Istituti Bancari in particolare per quanto concerne la gestione del conto corrente bancario dell'Ordine;cura i rapporti con i competenti concessionari per la riscossione dei contributi annuali secondo quanto previsto dalla legge del 18/01/1994 n°59, compresa la stipula ed il rinnovo delle convenzioni con gli stessi. Il Tesoriere è tenuto a presentare all'Assemblea Annuale dei soci una relazione sullo stato dei conti consuntivi e preventivi. Trimestralmente lo stato dei conti verrà sottoposto a verifica da parte di un Revisore Contabile nominato dal Consiglio dell'Ordine. Il Tesoriere riferisce al Consiglio anche in merito all'eventuale presenza di iscritti morosi nei pagamenti della quota d'iscrizione. Ha diritto di voto in seduta di Consiglio.

Consigliere

Partecipa attivamente alla vita del Consiglio svolgendo gli incarichi di volta in volta assegnatigli o per i quali si è proposto ed accettati dai restanti consiglieri. Ha diritto di voto in seduta di Consiglio.

Art.6 (Esercizio delle funzioni dei Consiglieri) Per l'esercizio del loro mandato ai consiglieri non spetta nessuna retribuzione .Sono riconosciute le spese di viaggio e/o altre spese sostenute da attività straordinarie inerenti alla attività dell'Ordine sostenute dai medesimi.

Art.7 (Affidamento di incarichi all'esterno all'Ordine) Il Consiglio dell'Ordine , per l'espletamento delle proprie funzioni si può avvalere anche di collaborazioni esterne all'Ordine il cui compenso viene avvallato di volta in volta dal Consiglio stesso previo presentazione da parte degli interessati di un preventivo di spesa .

TITOLO 3
Convocazione del Consiglio, esercizi di funzione ed altro

Art. 8 (Convocazione del Consiglio)

Il Consiglio dell'Ordine si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi e comunque entro i due mesi dal momento in cui viene ricevuta una richiesta d'iscrizione, trasferimento o cancellazione . Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può essere convocato dal Presidente con anticipo di almeno sette giorni sulla data della riunione. Il Consiglio può essere convocato su richiesta anche dalla maggioranza dei Consiglieri . La richiesta deve essere inoltrata al Presidente per iscritto con posta tradizionale, con fax o con posta elettronica, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Presidente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta deve convocare il Consiglio dell'Ordine. Le convocazioni possono esser fatte a mezzo d'invito scritto con posta tradizionale, con fax o con posta elettronica, ma con l'indicazione del luogo di convocazione, della data, dell'orario e dell'ordine del giorno ed i consiglieri devono confermare la loro presenza, se per convocazioni ordinarie entro tre giorni dalla data fissata, se convocazioni straordinarie entro la data fissata. Le delibere del consiglio sono adottate a scrutinio palese, salvo le votazioni che riguardano le persone che vengono effettuate a scrutinio segreto. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri. Possono partecipare anche mediante sistemi multimediali adeguati che permettano di riconoscere l'interlocutore . I componenti che senza giustificato motivo risultano assenti per tre volte consecutive,sono dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 9 (Rappresentanza legale)

La firma e la rappresentanza dell'Ordine di fronte a terzi ed in giudizio, anche con facoltà di promuovere istanze ed azioni giudiziarie per ogni grado di giurisdizione competono al Presidente, nonché al Vicepresidente ed alle altre persone alle quali il Consiglio abbia dato attribuzione, ai sensi del presente regolamento e nei limiti delle deleghe conferite.

Art. 10 (Rapporti con la stampa)

Nei rapporti con la stampa o con tutti gli altri mezzi di comunicazione il Consiglio delega l'incarico all'Addetto Stampa, che alle attuali dimensioni dell'Ordine è rappresentato da uno dei consiglieri, ma che in futuro potrà di certo essere delegato ad un iscritto esterno. Qualsiasi comunicato stampa, articolo o altro mezzo di comunicazione e diffusione relativo all'organizzazione, al funzionamento ed alle attività dell'Ordine e dei suoi iscritti dovrà essere preventivamente approvato dal Presidente dell'Ordine. L'addetto stampa deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste, sia nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza verso gli iscritti, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso gli altri ordini regionali. Viene fatto espresso divieto nell'uso di espressioni sconvenienti ed offensive, indipendentemente da quanto normato dal Codice Civile o Penale.

Art.11 (Verbali di consiglio: modalità di redazione)

Il verbale del consiglio deve contenere:
-giorno mese anno e luogo in cui è avvenuta la seduta
-il numero progressivo d'impaginazione del registro dei verbali
-elenco dei membri presenti, e l'indicazione di eventuali osservatori presenti che non hanno comunque diritto di voto né facoltà d'intervento
-ordine del giorno
-descrizione dettagliata delle delibere approvate o non approvate in riferimento all'ordine del giorno, così come degli interventi dei consiglieri presenti.
I verbali , redatti nell'apposito registro in ordine progressivo, firmati dal Presidente o dal suo sostituto o dal Segretario esono conservati presso la Sede dell'Ordine e sono consultabili da tutti gli iscritti.
Le delibere e le circolari emesse dall'Ordine non debbono essere in contrasto con quanto espresso in questo regolamento, constatando nel testo dei verbali di Consiglio in cui sono state emesse.

Art.12 (Uso del logo dell'Ordine, della carta intestata ed inserimento di comunicati presso le bacheche in uso presso i Corsi di laurea che ne hanno fatto concessione)
E' fatto espresso divieto dell'uso del logo dell'Ordine per ogni documento o comunicazione non attinente alle attività dell'ordine, ivi incluso l'inserimento sulla rete informatica ed anche su qualunque altro documento di tipo elettronico. Le persone autorizzate all'uso della carta intestata sono i soli Consiglieri, l'addetto stampa e la Segreteria centrale nell'invio delle comunicazioni agli iscritti o a terzi in seguito all'emissioni di delibere e/o circolari emesse dal Consiglio dell'Ordine o per comunicazioni dirette di contatto.
Le comunicazioni da affiggere in bacheca (sia cartacee che elettroniche) potranno essere realizzate dal Segretario e/o dall'addetto stampa, che ne invieranno copia al Presidente ed alla Segreteria centrale per l'archiviazione accettata sia in formato cartaceo che in formato elettronico.

Art.13 (Esercizio finanziario e Revisore dei Conti)

L'esercizio finanziario ha durata di un anno, coincide con l'anno solare e viene presentato agli iscritti ,secondo quanto stabilito per legge,durante l'Assemblea annuale. La verifica è demandata ad un Revisore dei Conti iscritto all'Albo dei revisori, che ha il diritto di partecipare all'Assemblea e di far inserire a verbale le proprie osservazioni. Il Revisore dei conti ha il diritto di procedere ad atti di controllo in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e deve produrre annualmente il documento certificante i principi di unitá, universalità, integrità e di pareggio complessivo.

Art 14 (Convocazione dell'Assemblea dell'Ordine)
L'assemblea ordinaria degli iscritti all'Albo Professionale si riunisce una volta all'anno, entro il 31 Marzo per l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi. Hanno diritti a partecipare al voto gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative , i quali possono farsi rappresentare da altri iscritti con delega scritta da presentare in sede d'Assemblea e consegnare al Segretario. Ciascun iscritto non può cumulare più di tre deleghe. L'assemblea è convocata con lettera raccomandata o altri strumenti con validità legale almeno 15 giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dalla maggioranza del Consiglio con le stesse modalità seguite dalla Assemblea ordinaria. Per la validità della assemblea occorre la presenza di metà più uno dei diritti al voto in prima convocazione;in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero.

Art 15 (Rilascio di timbri, tessere e firma digitale)
L'Ordine a richiesta rilascia a spese degli iscritti stessi il timbro professionale, la firma digitale, eventuali duplicati in caso di smarrimento, incluso quello della tessera di riconoscimento, ed eventuali certificati secondo quanto previsto dalla legge e in accordo alla normativa emessa dall'Ordine Nazionale del 14 Dicembre 2007. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare riproduzioni dei timbri (proprio e dell'Ordine) in sostituzione degli originali, cosí come della firma digitale ed apparati atti al suo uso e funzionamento. Per documentazione quali lettere inviate a nome del Consiglio, realizzate in formato elettronico e non inviate dalla sede, è consentita la realizzazione con inserimento del timbro dell'ordine scansionato, ma con obbligo d'invio dell'originale alla Segreteria Centrale, chiedendo di protocollarne le pagine e gli eventuali documenti costituenti il documento medesimo.

Art.16 (Cancellazione dall'albo)
La richiesta di cancellazione deve pervenire a mezzo raccomandata A/R o altri mezzi riconosciuti legalmente presso la sede dell'Ordine entro e non oltre il 31 dicembre. A tutti gli effetti fa fede la data del timbro postale. Essendo la quota di iscrizione annuale l'interessato è tenuto al versamento della quota dell'anno in corso ,ovvero dell'anno in cui ha fatto pervenire la richiesta di cancellazione, nel caso che questa fosse già stata versata non può richiedere la sua restituzione. E' fatto d'obbligo la restituzione di timbro, tessere e firma digitale; in assenza di essi è necessaria la denuncia di smarrimento. Nel momento della cancellazione/trasferimento dell'iscritto viene data disattivazione della casella pec fornita dall'ordine.

Art 17 (Riferimenti normativi)
Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Art 18 (Modalità di revisione del Regolamento)
Il presente Regolamento può essere integrato e revisionato dall'Assemblea degli iscritti su proposta del Consiglio dell'Ordine. Le proposte sono messe nell'ordine del giorno della prima Assemblea degli iscritti di ogni anno.

Art.19 Consiglio di disciplina
Ai sensi dei contenuti della delibera del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari del14/12/2012, il comitato di disciplina può essere determinato dentro al consiglio reginale o in assenza del numero legale si puó aderire a commissioni esistenti di altro ordine regionale viciniore.

Art.20 Crediti formativi
Il computo dei crediti formativi e della formazione riconosciuta fa riferimento alle norme vigenti in materia deliberate dal consiglio nazionale dei tecnologi alimentari.
Il consiglio regionale puó delegare una o piú persone alle attività di controllo e gestione interne sul tema della formazione.

Sottoposto a votazione il presente Regolamento viene approvato nell'Assemblea degli iscritti del 07 Marzo 2015.

E' fatto obbligo a tutti gli iscritti all'Ordine dei Tecnologi Alimentari dell'Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria di osservare e fare osservare tutte le norma contenute nel presente regolamento